



N. 1085-A

Relazione orale
Relatore PETROCELLI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 20 febbraio 2020

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dal Ministro della difesa**

**di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

2 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: STEGER)

13 febbraio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che:

– in relazione ai criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, viene specificato che sono stati presi a riferimento i costi per tratta di andata e ritorno delle compagnie aeree disponibili nei siti internet di ricerca voli;

– con riguardo all'articolo 2, paragrafo 3, lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dell'Accordo, viene confermato quanto già asserito nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti;

– con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: « 1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 2.072 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.072 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, **valutato in** euro 2.072 **annui** ad anni alterni a decorrere dall'anno **2020**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2020-2022**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2020**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico

€ 1,00